



## PROVINCIA DI PIACENZA

---

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO DENOMINATO “STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP D97H24001270001. [COD. INTERVENTO 925 - COD. MIMS D.M 209/2025 (EX D.M. 101/2022): 00150.24.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 295.247,05”. CIG BAE8F9A1C2.**

### BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio “Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale”, n. 368 del 17/03/2026, esecutiva il 18/03/2026, questa Amministrazione, ha disposto l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto approvato con determinazione n. 363 del 16/03/2026 “STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP D97H24001270001. [COD. INTERVENTO 925 - COD. MIMS D.M 209/2025 (EX D.M. 101/2022): 00150.24.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 295.247,05”.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.

Il presente Bando - Disciplinare contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell’offerta, l’elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il Bando - Disciplinare di gara viene trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale “SATER – Emilia Romagna” ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 261 e 263 del 20/06/2023; verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Provincia di Piacenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

Alla presente procedura trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss. mm. ii.;
- il Patto di integrità allegato n. 5 al presente Disciplinare;
- il “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Provincia di Piacenza e la Prefettura di Piacenza in data 8 novembre 2023, allegato alla documentazione di gara;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/04/2022;

La durata del procedimento prevista è pari a 5 (cinque) mesi dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio dei Comuni di San Giorgio Piacentino e Ponte dell’Olio (PC) (cod. ISTAT 033040 - 033036) codice NUTS ITH51;

CUP: D97H24001270001

CUI: L00233540335202500015

CIG: BAE8F9A1C2

CPV 45233140-2 - Lavori stradali

CODICE ATECO: 42.11.00

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 il Dott. Geol. Davide Marengi, Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità, Programmazione dei Lavori Pubblici, Polizia Provinciale" della Provincia di Piacenza. Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023, è la dott.ssa Monica Penserini, Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti" della Provincia di Piacenza.

Le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

Si rimanda all'art. 7 dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 per i compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

## **1. PIATTAFORMA**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma **SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna)**; la PAD è accessibile all'indirizzo: <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>

**L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.**

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

**Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel Bando – Disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al Bando – Disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il Bando – Disciplinare di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

### **1.1. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.2. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

A. *Bando- Disciplinare di gara;*

1. *Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni (integrative al DGUE) per l'ammissione;*
2. *Dichiarazioni in merito alla composizione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici (da includere nella busta dell'offerta economica);*
3. *Relazione per la redazione delle spiegazioni relative alle voci di prezzo e di costo;*
4. *Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria (in caso di avalimento);*
5. *Patto d'integrità;*
6. *"Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale" sottoscritto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Piacenza e la Provincia di Piacenza;*
7. *Modello relazione equivalenza tutele (da includere nella busta dell'offerta economica **solo in caso di dichiarazione di CCNL differente** rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante);*

**La documentazione progettuale**, comprensiva del capitolato speciale parte amministrativa, che costituisce schema di contratto, è disponibile per essere visionata e scaricata seguendo le istruzioni seguenti:

**Link**

**download:**

<https://provinciapcit.sharepoint.com/sites/ServizioViabilita/Documenti%20condivisi/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FServizioViabilita%2FDocumenti%20condivisi%2FInterventi%2F925%2F925%5F5Progetto%2F925%5F2PE%2F925%5FPE%5FNONeditabile&p=true&ct=1773911315930&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=53591ca9%2D2b28%2D6dda%2D704e%2D6eef725f90c7&ga=1>

**(rispettare maiuscole e minuscole)**

- per scaricare i contenuti, cliccare sul link sopra riportato (o fare copia/incolla in nuova finestra del browser)
- inserire la password di verifica (sopra indicata)
- al caricamento dei contenuti, scegliere "Download" per scaricare il pacchetto zip completo

La Provincia di Piacenza è in possesso della qualificazione definitiva al livello L1 ai sensi dell'art. 63 e dell'art. 3, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023.

### **2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 10:00 del 13/04/2026** attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 16/04/2026 alle ore 18:00, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

**Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

**Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.**

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

**Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.**

**Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.**

**Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente indicato in fase di registrazione.**

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'intervento (CPV 45233140-2 - Lavori stradali) ha per oggetto i lavori di cui al progetto denominato lavori di cui all'intervento "STRADA PROVINCIALE N. 36 DI GODI. LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE E RIPRESA DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEI TRATTI MAGGIORMENTE DEGRADATI. CUP D97H24001270001. [COD. INTERVENTO 925 - COD. MIMS D.M 209/2025 (EX D.M. 101/2022): 00150.24.PC]. IMPORTO COMPLESSIVO: EURO 295.247,05".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 363 del 16/03/2026.

### **3.1 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo complessivo dei lavori è pari a € **229.525,62** (IVA esclusa) di cui € 41.368,70 per manodopera e € 4.868,73 per oneri di sicurezza (questi ultimi non soggetti a ribasso).

**Importo ribassabile** rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € **224.656,89** (di cui € 41.368,70 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del D.lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

### **3.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NELL'APPALTO**

| CATEGORIA SOA                                                                                     | IMPORTO (€)                                                               | INCIDENZA SUL TOTALE % |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>OG3</b><br><i>strade,<br/>autostrade,<br/>ponti, viadotti,<br/>ferrovie,<br/>metropolitane</i> | <b>€ 217.831,29</b> (di cui € 4.620,67 per oneri relativi alla sicurezza) | 94,905 %               | PREVALENTE                                                              |
| <b>OS10</b><br><i>segnaletica<br/>orizzontale</i>                                                 | <b>€ 11.694,33</b> (di cui € 248,06 per oneri di sicurezza)               | 5,095%                 | Ricompresa nella categoria prevalente, ma a qualificazione obbligatoria |

**Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG3 in classifica idonea.**

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 10162 del 22 dicembre 2025 e in virtù del D.lgs. n. 36 del 2023, come modificato dal D.lgs. n. 209 del 2024, l'affidatario può eseguire direttamente solo le opere per le quali è qualificato, essendo venuta meno la disciplina di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 47 del 2014. Il concorrente (singolo o raggruppato) non qualificato nelle categorie scorporabili (a prescindere dall'incidenza superiore o inferiore al 10%) dovrà, a pena di esclusione, rendere apposita dichiarazione di subappalto necessario per le suddette categorie, salvo ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La mancanza di una chiara ed inequivoca opzione per il subappalto, con riferimento alle opere per le quali il concorrente non è qualificato, è **insuscettibile di essere sanata tramite soccorso istruttorio**

Pertanto, le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS10**, che incidono nella misura del 5,095% possono

essere eseguite in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA nella categoria OS10, oppure, in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

**Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.**

**NOTA BENE:** è necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto.

**Si precisa che nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario.**

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

### **3.3 MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI**

I lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.lgs. 36/2023 l'intervento indicato in epigrafe non è articolabile in lotti funzionali e prestazionali, in relazione alla specificità del medesimo ed alle tipologie delle lavorazioni l'eventuale esecuzione frazionata tra più soggetti non è tale da assicurarne la realizzazione nel rispetto della funzionalità ed effettiva operatività oltre che rispetto delle tempistiche, l'intervento inoltre è caratterizzato dalla necessaria unitarietà, pena aggravio economico per Stazione Appaltante.

### **4. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:** a MISURA.

### **5. ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

Il Dirigente Responsabile del Servizio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla Validazione del Progetto ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 36/2023, depositata agli atti (prot. n. 5972 del 10/03/2026).

### **6. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Gli interventi verranno realizzati nel territorio dei Comuni di San Giorgio Piacentino e Ponte dell'Olio (PC) (cod. ISTAT 033040 - 033036), come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

### **7. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per dettagli si rimanda al CSA.

Per il premio di accelerazione si rimanda all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

### **8. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI**

L'importo complessivo dell'opera pari a € 295.247,05 è finanziato da fondi ministeriali concessi con DM n. 101 del 26 APRILE 2022 (G.U. DEL 4/07/2022, N. 154 S.G.). RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, PER LE ANNUALITÀ DAL 2025 AL 2029, PER LE STRADE DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE. INTEGRAZIONE AL DECRETO 19 MARZO 2020, RELATIVO A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA. APPROVAZIONE PROGRAMMA QUINQUENNALE 2025 - 2029. (annualità 2027).

Per i pagamenti si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto.

### **9. REVISIONE DEI PREZZI**

Per la disciplina della revisione dei prezzi si osservano le disposizioni presenti nel capitolato speciale d'appalto art. 28.

## 10. VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

## 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

**La categoria prevalente OG3 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.**

**Le lavorazioni della categoria scorporata OS10 sono subappaltabili per intero a operatore economico in possesso di idonea qualificazione**, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

**NOTA BENE: si precisa che, nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare nella domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario.**

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni oggetto del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, si rende pertanto necessario **vietare il c.d. "subappalto a cascata"** ex articolo 119 comma 17 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

**L'operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).**

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023.

**N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.**

## 12. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nella categoria prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale C.C.N.L. **F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.**

**Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.**

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; **nel caso dovrà essere prodotta dichiarazione delle equivalenze su modello Allegato 7) Modello relazione equivalenza tutele (da includere nella busta dell'offerta economica) al presente disciplinare.**

Ai sensi dell'art. art. 57 comma 2bis e Allegato II.3 del D.lgs. n. 36/2023:

- gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti *–sono tenuti, in sede di presentazione dell'offerta, ad allegare* copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui



sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La violazione dell'obbligo determina l'applicazione della penale di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto, e l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023);**
- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

### **13. PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE**

La presente procedura è una procedura aperta.

**Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023.**

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia **almeno pari o superiore a cinque**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

**Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni altra offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, ultimo periodo.**

**Per quanto riguarda il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, si adotta il "Metodo A" indicato nell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023.**

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, ci si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera a), del D.lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924, mediante sorteggio automatico effettuato dalla piattaforma SATER.

### **14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.lgs. 36/2023; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 94, comma 6, del D.lgs. 36/2023;
- b) non abbiano assegnato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto;

- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente **OG3** in classifica idonea,

**NOTA BENE:** qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

**In caso di ricorso, per la categoria OS10, alla qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, il concorrente dovrà autodichiarare, in sede di gara:**

- l'importo dei lavori eseguiti nella categoria scorporata **OS10** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, per un importo complessivo almeno pari a quello della categoria scorporata di riferimento, con l'indicazione nell'apposita sezione del DGUE, del committente e del numero e data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL) che comprovino quanto dichiarato e che la stazione appaltante verificherà tramite interrogazione della banca dati FVOE;
  - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente disciplinare (per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE); l'operatore economico concorrente cui sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE idonea documentazione a dimostrazione del requisito in esame: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;
  - di essere in possesso (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) di adeguata attrezzatura tecnica, per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare l'apposita sezione del DGUE, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; il concorrente cui sarà chiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE la documentazione idonea a dimostrare quanto autodichiarato: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ed i relativi costi; registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, registro IVA;
- e) dichiarino iscrizione, nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di \_\_\_\_\_ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016) oppure, in alternativa, di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n.229 del 2016. L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore

economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);

- f) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di conformarsi agli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza adottato con Provvedimento del Presidente n. 40 del 28/04/2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto reperibile sul sito Internet della Provincia di Piacenza al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/334467?idSezione=140334&sort=&activePage=&search=>

- g) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità" allegato 5) al presente Disciplinare;
- h) dichiarino nell'istanza allegato 1 al presente disciplinare di accettare il "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D INFILTRAZIONE CRIMINALE" sottoscritto dalla Provincia di Piacenza e la Prefettura di Piacenza in data 8 novembre 2023, di cui all'Allegato 6 al presente Disciplinare;
- i) dichiarino espressamente nell'istanza allegato 1 al presente disciplinare, inoltre, di accettare le seguenti clausole del Protocollo di cui al punto precedente:

- *«La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, dandone notizia alla Prefettura-Utg di Piacenza, eventuali tentativi di concussione o d'induzione a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità ai sensi degli artt. 317 e 319-quater del Codice Penale, in qualunque modo manifestatisi nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che – qualora nei confronti dei pubblici amministratori, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano preso parte all'aggiudicazione o all'esecuzione del contratto siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio per i sopra menzionati reati – ogni omissione al riguardo darà luogo alla risoluzione automatica del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile»;*
- *«La sottoscritta impresa dichiara di accettare la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa medesima siano stati disposti una misura cautelare o il rinvio a giudizio ai sensi degli artt. 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Codice Penale»*
- *la sottoscrizione del contratto e le concessioni o le autorizzazioni precedenti l'acquisizione delle informazioni antimafia ai sensi di questa Intesa, siano disposte sotto condizione risolutiva e che si proceda alla revoca della concessione e alla risoluzione del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;*
- *l'aggiudicatario comunichi alla Provincia l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture e ai servizi di cui ai settori di attività a rischio nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;*
- *l'aggiudicatario inserisca in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui siano emesse informazioni interdittive a carico del subcontraente, il quale accetta espressamente tale condizione;*

- j) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 2 del presente Disciplinare (C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative"), che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

**Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'All. I.01 del D.lgs. 36/2023, per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.**

- k) per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50: ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione (art. 94 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023), copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato;**

- l) per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023: dichiarino (nell'allegato 1 al presente disciplinare), di impegnarsi, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**La violazione dell'obbligo di cui alla lettera l) determina l'applicazione della penale di cui all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto, e l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento (art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023).**

- m) per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15: dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare), di impegnarsi, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
- una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

## **15. RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:**

### **Operatori economici monosoggettivi**

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

### **Operatori economici plurisoggettivi**

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

**I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c) d) e i punti da f) a m), in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.**

**Il requisito richiesto sopra al punto e) in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere dichiarato dal/dagli operatore/i economico/i che, all'interno del raggruppamento, assume le attività a rischio infiltrazione mafiosa.**

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti da f) a o), devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori.

**Sia il consorzio che le imprese designate quali esecutrici dei lavori devono produrre, qualora occupino un numero di dipendenti superiore ai 50, copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006.**

**Nota bene.** In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) o d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Per il requisito di cui al punto d), in caso di Consorzio, si rimanda all'art. 67 comma 1 lettera c) del D.lgs 36/2023 “per gli appalti di lavori che il consorzio esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104”.** Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, nonché il Patto di Integrità Allegato 6 al Disciplinare di gara.

**Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.**

## **16. AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 113, del D.lgs. 36/2023.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

**L'avalimento NON È CONSENTITO per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale.**

L'operatore economico non in possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni.

Il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:

1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente “ausiliato” risulta carente VEDI DGUE –Parte II sub C – “Operatore economico Ausiliario”;
3. dovrà essere allegato nell'ambito della documentazione amministrativa originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi

prestati in modo determinato e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve dettagliare **in modo determinato e specifico** i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.**

**Massima attenzione, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, dovrà essere posta nell'indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria fornirà il proprio concreto apporto nel corso dell'esecuzione dell'appalto.**

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inserita nel plico "Documentazione".

4. Il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **17. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI**

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione**. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare

la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

2. l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo**. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

## **18. FVOE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni



dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

## **19. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

## **20. SOPRALLUOGO**

Per la presente procedura **NON** è previsto sopralluogo.

## **21. DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 18,00 (diciotto/00) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 598/2024 DELL'AUTORITÀ STESSA**

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 598 del 30/12/2024.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/>, attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

**Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

## **22. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il **Sistema**



**SATER.** Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) entro il termine perentorio  
delle ore 10:00 del 22/04/2026**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.**

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la Provincia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Provincia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

**Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.**

**L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.**

## **23. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella busta **"Documentazione"** dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

- 1) **istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac-simile allegato 1 al presente disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

**Il concorrente dovrà inoltre rendere – nell'allegato 1) – la seguente dichiarazione:**

- di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 3.1 del presente Disciplinare (**codice univoco F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative**"), che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

**NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico nell'Allegato 1 sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.**

**L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) **il Documento di gara unico europeo (DGUE)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

**Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".**

**Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

**NOTA BENE: La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti in carica indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.**

**Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.**

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei

requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

**Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici.**

3) attestazione di avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo di € 16,00;**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, ai sensi di quanto stabilito dal Provvedimento n. 240013 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate e successiva Circolare n.22 del 28 luglio 2023, **tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)**. Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG). È possibile reperire il modello al seguente link:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251856/Modello+F24+identificativi+nuovo\\_Mo\\_dello+F24+elementi+identif.pdf/0f618835-9fe0-7c8e-47a3-3bec74b8571d](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/251856/Modello+F24+identificativi+nuovo_Mo_dello+F24+elementi+identif.pdf/0f618835-9fe0-7c8e-47a3-3bec74b8571d)

Il codice tributo è **1573**.

codice identificativo "40" (stazione appaltante)

campo "tipo", la lettera "R"

A comprova del pagamento, il concorrente allega il Modello F24 pagato e la ricevuta di invio reperibile nella sezione "Ricevute" del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli operatori economici esteri il versamento può avvenire tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

4) ricevuta comprovante il versamento del contributo di € **18,00** (diciotto/00 euro) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n° 598/2024 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;

- 5) *(eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare):* documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA" del presente Disciplinare;
- 6) (NON a pena di esclusione) **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
- 7) *(eventuale, solo per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento):* i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento, in aggiunta al resto della documentazione, devono presentare la documentazione prescritta dall'art. 104 del D.lgs. 36/2023;
- 8) **"PATTO DI INTEGRITÀ"**, allegato n. 5 al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. **Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice. In caso di avvalimento il Patto di Integrità deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;**
- 9) *eventuale, per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti –art. 57 D.lgs 36/2023,* copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, oppure qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini di cui sopra, dovranno predisporlo e trasmetterlo contestualmente alla produzione in sede di gara anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; si precisa che, **in caso di partecipazione in forma associata, se ciascuna impresa versa in tale situazione, copia del predetto rapporto deve essere presentata da:**
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
  - dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 art 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;

**Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:**

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui

quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura.

**Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare il DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, nonché il Patto di integrità Allegato 5) al Disciplinare.**

#### **In caso di ricorso all'avvalimento:**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1 DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2 Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE di cui all'allegato 1 al Disciplinare di gara e, se ricorre il caso, completa degli allegati in essa richiamati;
- 3 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, di cui all'Allegato 4 al Disciplinare di gara;
- 4 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5 "PATTO DI INTEGRITÀ", allegato n. 5 al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione.

#### **24. OFFERTA ECONOMICA**

L'“Offerta economica” deve essere formulata sotto forma di ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso ( € **224.656,89** e deve essere predisposta sulla piattaforma “SATER” secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'importo soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 e indicati al paragrafo 2) del presente disciplinare, pari a € **41.368,70**. L'O.E., nella formulazione del proprio ribasso di gara, dovrà tener conto dell'importo dei costi della manodopera dichiarati nell'ambito dell'offerta economica.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nella Busta Economica **una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati (allegato 3 al Disciplinare)** onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile sopra indicato (€ **224.656,89**) il ribasso offerto dall'operatore economico aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

È consentito all'operatore di dimostrare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il costo della manodopera è uno degli elementi che può dare avvio al subprocedimento di verifica della anomalia dell'offerta.

In ogni caso, prima dell'aggiudicazione, si procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (**al massimo tre decimali**) che in lettere. **Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.**

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica**);
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica**).
- 3) **Il CCNL applicato** (campo modificabile e prevalorizzato con il medesimo valore impostato dalla S.A. in fase di indizione). Si sottolinea che il CCNL individuato è il CCNL F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e delle cooperative;

Il concorrente dovrà inoltre compilare, sottoscrivere e caricare su SATER, nella busta dell'offerta economica, l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (allegato 2 al presente Disciplinare di gara), contenente lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica, come specificato sopra, al punto 2) del presente paragrafo;

Si chiarisce inoltre fin d'ora che, nel caso di eventuale discordanza tra la cifra indicata quali costi della manodopera stimata dall'operatore economico nell'offerta economica e quella indicata nell'allegato 2 (allegato all'offerta economica), si considererà valido il valore indicato nell'offerta economica indicato su SATER.

Nel solo caso in cui la discordanza derivi da mero errore di trascrizione percepibile icu oculi si procederà a emendamento d'ufficio. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487 - Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034 - Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804).

**NOTA BENE:** Nel caso il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso rispetto a quello indicato nei documenti di gara, l'offerta economica dovrà essere accompagnata da una "Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative" redatta secondo il Modello ALLEGATO 7) al disciplinare e accompagnata da documentazione probatoria a dimostrazione dell'equivalenza del CCNL applicato. La dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'articolo 110. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

**NOTA BENE:** Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

**L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.**

**N.B.** Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L'"OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:



- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

**L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli degli eventuali allegati all'offerta economica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata degli eventuali allegati all'offerta economica adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

**IMPORTANTE:** Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta economica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

## **25. ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE**

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

## **26. PROCEDURA DI GARA**

**Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023, si procederà all'esame delle offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.**

**NOTA BENE:** La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

**Il Responsabile Unico del Procedimento, con apposito provvedimento, procede alla nomina del Seggio di gara.**

Si procederà come segue.

**Il giorno 23/04/2026 alle ore 10:00**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, **verificando unicamente il pagamento della quota ANAC per tutti i concorrenti**;
- ad attivare, nel caso di mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, il soccorso istruttorio e **a procedere all'esclusione in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato**;
- ad assegnare a tutti i concorrenti, all'esito di eventuali soccorsi istruttori di cui al punto b., lo stato di "ammesso con inversione", al solo fine di poter accedere alle buste "offerta economica";
- a sbloccare tutte le buste contenenti le offerte economiche e ad applicare il metodo "A" di cui all'allegato II.2 al D.lgs. 36/2023 per l'individuazione della soglia di anomalia;
- all'esclusione automatica delle offerte anomale, a condizione che le offerte ammesse siano **almeno pari o superiori a 5**.

Il Seggio di gara successivamente aprirà la busta della documentazione amministrativa dell'aggiudicatario proposto (cioè il miglior offerente non anomalo come individuato dalla piattaforma SATER), onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; in tal caso la piattaforma SATER effettuerà



automaticamente il ricalcolo della soglia di anomalia, e si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo.

Qualora l'esclusione dell'aggiudicatario proposto abbia luogo successivamente all'adozione del provvedimento formale di aggiudicazione, si procederà a verificare la documentazione amministrativa del concorrente che segue nella graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma SATER, senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 108, comma 12, del Codice.

**La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.**

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il seggio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Soccorso istruttorio".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà allo scorrimento della graduatoria, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma SATER. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

## **27. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

**Sono sanabili:**

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

**Non sono sanabili:**

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, costituisce infatti causa di esclusione.

**I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

**La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato.**

**NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**

## **28. CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di ordine generale e speciale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento della Provincia di Piacenza.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

È causa di esclusione la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

**Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.**

**NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, con le modalità illustrate dall'Allegato I.O1 al D.lgs. 36/2023. La mancata equivalenza delle tutele dal punto di vista economico e/o normativo comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera a) del D.lgs. 36/2023.**

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

**NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal comma 5, lettere a), c) e c-quater) del medesimo codice.**

**LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.**

**Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.**

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

**La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.**

#### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **29. AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicazione verrà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con apposito provvedimento, previa verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, come da sentenza n. 6128 del 07/11/2023 del TAR Campania Napoli, Sez. V e verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche "SATER".

**La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.**

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 (cauzione definitiva) nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere alla Provincia il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dalla Provincia e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse; per quanto riguarda l'imposta di bollo si rimanda al comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, e alla tabella dell'allegato I.4 al medesimo decreto, dove viene individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. Per

l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo si rimanda alle Circolari in materia emanate dall'Agenzia delle Entrate;

- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice;
- In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

**Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.**

### **30. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI**

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando - disciplinare di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **31. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

Trattandosi di procedura con applicazione dell'inversione procedimentale, la documentazione amministrativa che non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante non sarà messa a disposizione.

### **32. PATENTE E DURC DI CONGRUITÀ**

Art. 27 del dl 19/2024, come convertito dalla legge n. 56/2024

Questo articolo regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della "patente" le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in **formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:**

- a) iscrizione alla Camera di commercio;

- b)** adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c)** possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d)** possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e)** possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f)** avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è **revocata in caso di dichiarazione non veritiera** sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un **punteggio iniziale** di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La **patente con punteggio inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In **manca della patente**, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

#### Art. 29 del d.l. 19/24, come modificato dal d.l. 60/2024

Durc di congruità: previsto l'obbligo di procedere alla verifica anche negli appalti pubblici prima dell'erogazione del saldo finale, con incidenza negativa sulla valutazione della *performance* del Responsabile del Progetto che ne ometta l'effettuazione.

### **33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali raccolti.

#### Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, cap. 29121, che può essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 0523/7951, indirizzo mail: [provpc@provincia.pc.it](mailto:provpc@provincia.pc.it) indirizzo pec: [provpc@cert.provincia.pc.it](mailto:provpc@cert.provincia.pc.it)

#### Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la società SISTEMA SUSIO Srl, che può essere contattato ai seguenti recapiti: PEC [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it) Email: [info@sistemasusio.it](mailto:info@sistemasusio.it)

#### Finalità

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario;
- per l'affidamento dell'incarico di prestazione professionale;
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi adempimenti.

#### Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare del trattamento.

#### Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

#### Dati oggetto del trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, qualifiche professionali, CV, informazioni relativi al regime fiscale.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

#### Destinatari dei dati

I trattamenti sono effettuati a cura di persone autorizzate ed istruite dal Titolare alle attività necessarie alle finalità perseguite ed impegnate alla riservatezza. I dati possono essere comunicati dal Titolare ad altri soggetti pubblici e privati nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Titolare del trattamento quali Responsabili ex art. 28 GDPR, in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali;



- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Titolare del trattamento nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

#### Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono raccolti, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### Trasferimento dati verso paese terzi

I dati personali non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello spazio economico europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

#### Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al trattamento rivolgendo la richiesta al Titolare.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione del GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.gdpr.it](http://www.gdpr.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie.

### **31. DISPOSIZIONI FINALI**

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando - Disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.